

**S T A T U T O****TITOLO I****DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA****Art. 1 - Denominazione**

E' costituita, con sede nel Comune di **Spoletto (PG)**, la società cooperativa sociale denominata "**B + COOPERATIVA SOCIALE**".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del titolo VI del Codice Civile in quanto compatibili e delle leggi speciali sulle cooperative (tra cui in particolare, Legge 8 novembre 1991 n. 381 relativa alla disciplina delle cooperative sociali, Legge 31 gennaio 1992 n. 59 di riforma della cooperazione, Legge 3 Aprile 2001 n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore), nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

**Art. 2 - Durata e adesioni**

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

La Cooperativa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può aderire, accettandone gli statuti e i regolamenti, a primari organismi nazionali rappresentativi del movimento cooperativistico italiano, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

**TITOLO II****SCOPO - OGGETTO****Art. 3 - Scopo mutualistico**

Lo scopo sociale e mutualistico che i soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, e con la prestazione della propria attività lavorativa, é quello di ottenere continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali, nel perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse (industriali, commerciali o di servizi) come previsto dalla L. 381/91, art.1, comma 1 lett. b) e art.4.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, il contratto a progetto e quello di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della L. 142/2001.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

#### **Art. 4 - Oggetto sociale**

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, soprattutto per favorire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ha per oggetto:

- a) assumere lavori di pulitura e disinfestazione presso uffici, abitazioni, scuole, strutture ospedaliere, stabilimenti e ambulatori pubblici e privati;
- b) assumere lavori di manovalanza, giardinaggio e disinfestazione presso enti pubblici e privati, od anche presso ditte private ed attività consimili; realizzare, progettare, gestire e curare la manutenzione di spazi verdi, parchi o giardini pubblici e privati.
- c) svolgere attività di floricoltura, florovivaiismo e attività commerciali di piante e fiori al dettaglio e all'ingrosso;
- d) svolgere attività artigianali, specializzate e di manovalanza presso chiunque;
- e) svolgere attività di ristorazione collettiva, gestire mense di enti pubblici e privati o prestare attività connesse o collegate, nonché attività di catering e consegna pasti a domicilio;
- f) svolgere attività di servizi tanatologici compresa la gestione dell'illuminazione votiva;
- g) gestione e custodia di spazi in genere, pubblici e privati, di parcheggi e aree attrezzate; controllo e verifica pagamenti su aree di sosta e similari;
- h) svolgere attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione edilizia anche nell'ottica di

attività di housing sociale;

i) svolgere attività di pittura, restauro e decorazione edile;

l) svolgere attività di installazione e manutenzione termoidraulica e di impianti elettrici

m) svolgere attività di studio, progettazione, produzione, costruzione, assemblaggio, installazione, collaudo, distribuzione, vendita anche import/export, commercializzazione, manutenzione e gestione di:

- Impianti per la produzione e distribuzione di energia elettrica anche in corrente alternata e continua nonché di energia rinnovabile ed alternativa (fotovoltaico, solare/termico, pompe geotermiche, cogenerazione, biomasse, teleriscaldamento e idroelettrico) e relativi accessori;

- Impianti solari anche termici a circolazione naturale e a circolazione forzata, bollitori e inseguitori solari, nonché centraline elettriche per la gestione degli stessi;

- Impianti fotovoltaici e loro componenti anche industriali e civili;

n) svolgere attività di falegnameria, oggettistica e lavorazione del legno;

o) svolgere attività di rilegatoria, conservazione e restauro librario;

p) svolgere attività di assemblaggio e composizione di qualsiasi manufatto;

q) svolgere attività di lavorazione del ferro o del rame nonché ogni altra attività attinente e connessa;

r) svolgere attività commerciali al dettaglio ed all'ingrosso;

s) svolgere attività di facchinaggio e trasporto di cose o persone anche per conto terzi ed Enti Pubblici;

t) svolgere attività di controllo a domicilio di utenze domestiche nei settori del gas, luce, acqua;

u) svolgere attività di vigilanza e guardiania presso strutture pubbliche o private;

v) svolgere attività di riscossione tributi per conto di amministrazioni pubbliche, assumere incarichi per effettuare accertamenti imposte e tasse comunali nonché svolgere servizi di affissioni, pubblicità e propaganda in genere;

w) svolgere attività nel settore dell'istruzione professionale che giovi al miglioramento culturale, sociale ed economico dei propri soci e dei soci di altre cooperative nonché promuovere e svolgere attività di insegnamento, consulenza, ricerca,

documentazione, diffusione ed attività editoriali e video connesse anche per conto terzi;

z) svolgere servizi amministrativi, contabili, di segreteria e gestione del personale per conto terzi;

aa) gestire laboratori artigianali protetti e serre protette finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

ab) realizzare e gestire attività culturali, sportive e parasportive, ricreative, teatrali, di spettacolo e di comunicazione socioculturale, attività museali e bibliotecarie;

ac) svolgere la gestione di qualsiasi esercizio pubblico (ristorazione, albergo, commercio, ecc.), nonché gestire agriturismi, fattorie sociali, aziende agrarie, allevamenti di animali;

ad) collaborare allo sviluppo del movimento cooperativo, nonché promuovere ed organizzare convegni scientifici specialmente di carattere socio-riabilitativo;

ae) partecipare a Cooperative sociali per il finanziamento e lo sviluppo delle loro attività, concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

af) agevolare la costituzione di cooperative edilizie per la costruzione di case per i soci, per le loro famiglie e degli altri lavoratori, con sovvenzioni, finanziamenti, fideiussioni, concessioni di mutui, altre operazioni finanziarie o partecipazioni;

ag) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei;

ah) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali;

potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie alla vita sociale.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e

dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa si propone l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale; potrà inoltre emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e ricorrere ad ogni altro strumento finanziario previsti dal Titolo IV del presente statuto. La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies Cod.Civ.

### **TITOLO III**

#### **SOCI**

##### **Art. 5 - Soci cooperatori**

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato o intendano acquisire una specifica capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. Sono ammesse quali soci ai sensi della L. 381/1991, e compatibilmente con il loro stato soggettivo, le persone svantaggiate la cui condizione, fatto salvo il diritto alla riservatezza, deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, e che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa.

Possono essere altresì soci le persone giuridiche i cui scopi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

La società può ammettere, nel numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci, persone fisiche che parteciperanno alle attività quali soci volontari.

Possono inoltre essere ammessi quali soci sovventori coloro i quali, ai sensi della L. 59/1992 ed eventuali norme integrative e modificative, partecipano a programmi di sviluppo tecnologico, ristrutturazione, potenziamento aziendale o a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo; inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa; a tal fine, il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono essere ammessi come soci anche persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

#### **Art. 6 - Soci speciali**

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a), il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b), il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce nel rispetto delle norme dettate dall'art.2527 c.c.:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno previsto dall'art. 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa; ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio speciale ha diritto di partecipare alle assemblee, ma non può rappresentare in assemblea i soci cooperatori ordinari; esercita inoltre il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio, non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, né computato ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 2545-bis Cod. Civ.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto; il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, oltre ai casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto anche per:

- a) l'inosservanza dei doveri alla formazione;
- b) reiterate assenze alle assemblee sociali e ai momenti di vita partecipativa previsti dalla Cooperativa.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impe-

gni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 13.

#### **Art. 7 - Domanda di ammissione**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della Cooperativa;
- d) l'ammontare di capitale sociale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore al limite fissato dalla legge e a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione in funzione della tipologia di ammissione richiesta, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la categoria di soci cui intende essere iscritto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale, ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

I dipendenti attuali o coloro che in futuro intendano collaborare con la società con contratti di



lavoro a tempo indeterminato e "full time" (o a tempo parziale superiore al 75% dell'orario contrattuale) sono obbligati a presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta di ammissione a socio con le modalità di cui sopra.

#### **Art. 8 - Procedura di ammissione**

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce l'ammontare del capitale sociale che ciascun socio dovrà sottoscrivere, le modalità ed i termini per il versamento dello stesso capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato; in tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 9 - Obblighi del socio**

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

a.1) - delle azioni sottoscritte, secondo quanto stabilito ai sensi del precedente art. 8, comma 1;

a.2) - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

a.3) - del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci cooperatori sono inoltre obbligati a mette-

re a disposizione le loro capacità professionali e di lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

#### **Art. 10 - Diritti dei soci**

Ai soci spettano i diritti di cui agli artt. 2422 (Diritto d'ispezione dei libri sociali) e 2545-bis (Diritti dei soci) Cod. Civ. secondo le norme e le modalità ivi previste, e salvo quanto indicato al precedente art. 6.

Nelle assemblee dei soci aventi ad oggetto il rinnovo delle cariche sociali si provvederà alla votazione a scrutinio segreto, fatta salva la facoltà dei singoli soci di manifestare palesemente il proprio voto.

#### **Art. 11 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### **Art. 12 - Recesso del socio**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di concorrere al perseguimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata.

#### **Art. 13 - Esclusione**

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla leg-

ge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- e) che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla Cooperativa;
- g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- h) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- i) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto;
- l) il cui rapporto di lavoro sia cessato per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.
- m) il cui rapporto di lavoro subordinato sia cessato per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- n) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.

L'esclusione, che comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro, diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

#### **Art. 14 - Liquidazione**

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto

to agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 28, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili.

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma, eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per le azioni assegnate al socio ex art. 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

#### **Art. 15 - Morte del socio**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 14.

Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa, entro 6 mesi dalla data del decesso; in difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 Cod. Civ.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto; in tal caso l'ammissione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al prece-

dente art. 8.

In mancanza si provvede alla liquidazione come al precedente art. 14.

**Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati**

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva legale.

**TITOLO IV**

**STRUMENTI FINANZIARI**

**Art. 17 - Norme applicabili**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 Cod. Civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della L.59/1992, nonché i possessori delle azioni di partecipazione Cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

**Art. 18 - Imputazione a capitale sociale**

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 26 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 125,00 (centoventicinque virgo-la zerozero) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al 25% (venticinque per cento)

all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

**Art. 19 - Trasferibilità dei titoli**

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, altrimenti, decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. Salva contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione Cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

**Art. 20 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori**

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 Cod. Civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514 Cod. Civ., che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo art. 26, lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni

sottoscritte.

Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'art.4 della L. 59/1992, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa.

Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

#### **Art. 21 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori**

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria di cui al precedente art. 20.

Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione Cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli artt. 4 e 5 della L. 59/1992.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 Cod. Civ..

La delibera di emissione di cui al precedente art. 20, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Cod. Civ., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti Cod. Civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

#### **Art. 22 - Azioni di partecipazione Cooperativa**

Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammmodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della L. 59/1992.

In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se



interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione Cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione Cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 21.

Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo.

L'Assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'Assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

#### **Art. 23 - Diritti di partecipazione alle assemblee**

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in Assemblea speciale.

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti Cod. Civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli artt. 29 e seguenti del presente Statuto.

#### **Art. 24 - Strumenti finanziari di debito**

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la

Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti Cod. Civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 23.

## **TITOLO V RISTORNI**

### **Art. 25 - Ristorni**

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

- a) ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno
- b) qualifica/ professionalità
- c) compensi erogati
- d) tempo di permanenza
- e) tipologia del rapporto di lavoro.

L'Assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato nelle lettere a) e b) di questo articolo, che la totalità degli utili venga destinata alle riserve di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 10, indivisibili in conformità dell'articolo 12 della legge 16/12/1977 n.904/77.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei rimborsi a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove azioni;
- c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV..

#### **TITOLO VI**

#### **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

#### **Art. 26 - Elementi costitutivi**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a.1 - da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di Euro 125,00 (centoventicinque virgola zerozero);

a.2 - dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di Euro 125,00 (centoventicinque virgola zerozero);

a.3 - dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di Euro 125,00 (centoventicinque virgola zerozero), destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;

a.4 - dalle azioni di partecipazione Cooperativa, ciascuna del valore di Euro 125,00 (centoventicinque virgola zerozero), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento di cui all'art. 22;

b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 28 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;

d. dalla riserva straordinaria;

e. dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'art. 21;

f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni

destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 2447 bis e seguenti Cod. Civ.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, Cod. Civ.

**Art. 27 - Caratteristiche delle azioni cooperative**

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.

Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'art. 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro 60 (sessanta) giorni al socio interessato.

**Art. 28 - Bilancio di esercizio**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 Cod. Civ., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 25 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 L.

59/1992, nella misura ivi prevista;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della L. 59/1992;

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente statuto;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 26.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, per cui gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale e alla costituzione ed incremento delle riserve divisibili.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente art. 25, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

## **TITOLO VII**

### **ORGANO ASSEMBLEARE**

#### **Art. 29 - Assemblee**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

#### **Art. 30 - Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria:

\* approva il bilancio;

\* procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al Titolo IV e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in Assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all'art. 20 e alla relativa delibera di emissione;

\* ricorrendo i requisiti di legge, o se ritenuto necessario, nomina i sindaci ed il presidente del Collegio Sindacale e provvede alla loro revoca;

\* determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;

\* delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

- \* delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'art. 8;
- \* delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 25 del presente statuto;
- \* approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- \* delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- \* delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- \* delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata:

- a) almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, nei termini di cui al precedente art. 28;
- b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
- c) dal Collegio Sindacale, se nominato, nei casi previsti dall'art. 2406 Cod.Civ.
- d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% (dieci per cento) dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

#### **Art. 31 - L'Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dello statuto;
- 2) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- 3) su ogni altra materia attribuitale dalla legge;
- 4) sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'art. 20 del presente statuto.

#### **Art. 32 - Modalità di convocazione**

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee mediante avviso contenente ordine del giorno, luogo, data ed ora della prima e della seconda convocazione, da fissare almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso è inviato a mezzo lettera raccomandata inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza, o con ogni altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento (fax, posta elettronica, raccomandata a mano), da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno (otto) giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

### **Art. 33 - Costituzione dell'Assemblea dei soci e validità delle deliberazioni**

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta e/o al numero dei propri associati o soci.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli ogget-

ti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni con scrutinio segreto salvo quanto previsto dal precedente articolo 10.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il Consigliere o il dipendente della Cooperativa designato dal Presidente; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla Cooperativa. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

#### **Art. 34 - Deroche al voto per testa**

Per i soci finanziatori si applica l'art. 20 del presente statuto.

Per i soci speciali si applica l'art. 6 del presente statuto.

#### **Art. 35 - Rappresentanza nell'Assemblea dei soci**

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della Cooperativa che di società da questa con-



trollate.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di 2 (due) deleghe.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 2372 Cod. Civ.

## **TITOLO VIII**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 36 - Composizione del Consiglio di Amministrazione. Nomina e cessazione degli amministratori.**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 11 (undici), eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno novanta giorni. Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dall'art. 20 del presente statuto, l'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 Codice Civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

#### **Art. 37 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea che li ha nominati, il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta nomina fra i propri componenti, il Presidente della Cooperativa e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze, e la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2381, comma 4, Cod.

Civ. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, se nominato, periodicamente e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, se nominato.

#### **Art. 38 - Compiti del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, cui sono attribuite le competenze sulle materie previste dall'articolo 2365 secondo comma codice civile, in particolare oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

- a. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- b. propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'art. 2528, comma 2, Cod. Civ.;
- c. predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano

il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d. delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;

e. relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies Cod. Civ.

Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 39 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno, deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti trattati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. In tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il Regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

#### **Art. 40 - Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Società**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa.

Al Presidente, in particolare, competono:

- a. la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- b. la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle lite attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;
- c. l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione Cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- d. gli adempimenti previsti dall'art. 2383, quarto comma, Cod. Civ. per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'art. 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.

#### **TITOLO IX**

##### **CONTROLLO CONTABILE E COLLEGIO SINDACALE**

#### **Art. 41 (Collegio sindacale)**

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2435, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del Collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero competente.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

#### **Art. 42 (Controllo Contabile)**

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero competente.

L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il collegio sindacale, ove nominato dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409 quinquies, primo comma, c.c., nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del codice civile, l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

### **TITOLO X**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 43 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio.**

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545-duodecies Cod. Civ., è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

a il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;

c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente art. 28, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito ai sensi dell'art. 11 della L. 59/1992.

## **TITOLO XI**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Art. 44 - Regolamenti**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

I criteri e le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad amministratori esecutivi, ad eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il Consiglio di Amministrazione e gli amministratori esecutivi e la Direzione aziendale, sono definiti da apposito regolamento.

Con il medesimo regolamento sono stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e il funzionamento dei comitati esecutivi.

#### **Art. 45 - Clausola arbitrale**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta, salvo diverso accordo tra le parti interessate, da un collegio arbitrale composto di tre membri e nominato dal Presidente della Camera Arbitrale dell'Umbria, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa. La sede del collegio arbitrale sarà presso il suo Presidente indicato dal soggetto designante.

Il Collegio dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

Il Collegio deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 5/2003.

Firmato: Gabriele Orpelli

" Giuseppe Brunelli Notaio